



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Firenze, 12 aprile 2022

Al Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Proposta di Legge 116

In merito alla nomina del direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale. Modifica alla Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale)

D' iniziativa dei consiglieri

Diego Petrucci



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Norma finanziaria

Art. 3 - Entrata in vigore



Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 32 della Costituzione

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione

Vista la Legge 7 agosto 2015 n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*)

Visto il Decreto Legislativo 04 agosto 2016, n. 171 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*)

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c) dello Statuto

Vista la Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del Servizio sanitario regionale*)

Vista la Delibera n. 556 del 27/04/2020 (Disposizioni attuative dell'articolo 2 del decreto legislativo n.171/2016 - Nuova procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di direzione generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario toscano.)

Considerato quanto segue

1. Il D. Lgs. 171/2016 reca talune disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e del direttore dei servizi sociali.
2. L'art. 2, I° comma D. Lgs. 171/2016 prevede che “*Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti,*



indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire (...)."

3. *L'articolo 2, II° comma D. Lgs. 171/2016 prescrive che "Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è motivato e pubblicato sul sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato, nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale."*
4. *L'art. 37, I° comma della Legge Regionale n. 40/2005, in attuazione degli indirizzi offerti dal D. Lgs. 171/2016, precisa che "Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale";*
5. *L'art. 37, III° comma della Legge Regionale n. 40/2005 precisa altresì che "La nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale, decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina."*
6. *L'art. 40-bis, III° comma della Legge Regionale n.40/2005 prevede che "Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale."*



Approva la seguente legge

Art. 1 - Oggetto

1. Modifiche alla Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'art. 37, I° comma l'inciso *“La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale”* è sostituito dal seguente inciso *“Il Consiglio Regionale definisce ed approva le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale”*.
 - b) all'art. 40-bis, III° comma l'inciso *“Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite dalla Giunta regionale.”* è sostituito dal seguente inciso *“Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 171/2016 costituita con le modalità definite ed approvate dal Consiglio Regionale”*

Art. 2 - Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico della Regione.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. La presente Legge entra in vigore dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente relazione si intende illustrare le ragioni che hanno condotto alla predisposizione della presente proposta di legge regionale, muovendo preliminarmente da una breve disamina dell'assetto normativo che interessa le nomine nel sistema sanitario toscano.

Il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 171 reca talune norme in materia di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari. In particolare, con riferimento alle nomine dei direttori generali, il Legislatore prevede che *“La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni (...)”* (art. 2). Con riguardo al conferimento dell'incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il decreto in esame prevede che *“Il direttore generale (...) nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, il direttore dei servizi socio sanitari, attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione”* (art.3).

Detto assetto normativo pone al centro delle scelte per le nomine del sistema sanitario la Regione.

A tal proposito, la Regione Toscana con Legge Regionale 24 febbraio 2005, n. 40 *“Disciplina del Servizio sanitario regionale”* ha dettato, in linea con gli indirizzi normativi nazionali, le prescrizioni atte a disciplinare la normativa di ambito regionale. In particolare, l'art. 37, I° comma dispone che *“Il direttore generale delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale (...). La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale”*; l'art. 40 dispone che *“Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario (...)”* (II° co.) e che *“Il direttore dei servizi sociali della azienda unità sanitaria locale è nominato dal direttore generale (...)”* (IV° co.).

Come desumibile dalla suddetta ricostruzione normativa, la Regione ha un ruolo centrale in materia di nomine nell'ambito del sistema sanitario toscano.

Posto che la normativa nazionale dispone che *“La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni”* e che la disciplina regionale prescrive che *“La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della commissione*



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale”, con la presente legge si intende riportare l’Organo maggiormente rappresentativo del popolo toscano, ossia il Consiglio regionale, al centro delle scelte, spostando, nella materia in esame, il baricentro delle scelte medesime dalla Giunta al Consiglio stesso.

Di qui, la presente proposta di legge di modifica alla L.R. 24 febbraio 2005, n. 40.